



## **Direttive tecniche**

concernenti

# **la notifica degli animali al macello e la dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile**

del 1° maggio 2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 42 capoverso 3 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e 22–24 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190),

emana le seguenti direttive:

## **I Scopo e campo d'applicazione**

1. Le presenti direttive disciplinano la notifica degli animali al macello e l'esecuzione uniforme della dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile destinate al controllo delle carni.

## **II Notifica degli animali al macello**

2. Se non sono già stati esortati dal macello, i detentori devono notificare gli animali destinati alla macellazione (partita, branco) con un anticipo di almeno 12 ore ma al massimo di 72 ore rispetto al termine previsto per la macellazione.

Il macello comunica il piano di macellazione al veterinario ufficiale 12 ore prima della macellazione o ancor prima di tale termine.

## **III Dichiarazione sanitaria**

3. Il veterinario ufficiale deve ricevere le informazioni relative alla catena alimentare (dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile, allegato punti 1–7) almeno 12 ore ma al massimo 72 ore prima del termine previsto per la macellazione; per le macellazioni occasionali al momento della macellazione stessa.
4. Le informazioni richieste relative alla catena alimentare (dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile, allegato punti 1–7) possono essere incluse in moduli privati di qualsiasi tipo; tuttavia per ragioni di chiarezza devono comparire in un'unica parte del modulo (conformemente all'allegato 1, dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile) ed essere riconoscibili come informazioni ufficiali, oppure essere inserite nel modulo ufficiale.
5. Le informazioni possono essere trasmesse elettronicamente.

6. La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- 6.1 Azienda di provenienza:  
cognome, nome e indirizzo / n. RIS dell'azienda di provenienza / telefono, cellulare
- 6.2 Specie animale: polli da ingrasso / galline ovaiole / altri
- 6.3 Luogo di destinazione: nome e indirizzo del macello (nella propria azienda non è necessario compilare il modulo);  
data prevista per la macellazione;  
numero di animali per la macellazione ed età.
- 6.4 Informazioni sulla catena alimentare:  
numero di animali stabulati / data;  
animali in uscita / data;  
mortalità durante l'ingrasso: dati in %;  
test batteriologico della salmonella: risultato/data (si applicano les Directives techniques concernant le prélèvement d'échantillons et leur analyse pour dépister des infections à Salmonella chez la volaille domestique du 10 août 2009; disponibili solo in francese e tedesco);  
malattie durante l'ingrasso/il periodo di deposizione;  
galline ovaiole: ferite (ad es. beccandosi);  
osservazioni del detentore di animali in merito ad anomalie riscontrate durante l'ingrasso/il periodo di deposizione (es.: mortalità elevata durante l'ingrasso a causa di infezioni di colibatteri, sviluppo non equilibrato dell'ingrasso, forte insudiciamento a causa della lettiera umida, diverse pododermatiti).
- 6.5 Conferma che l'azienda è indenne da epizoozie:  
l'azienda di provenienza non è soggetta ad alcun provvedimento sanitario.
- 6.6 Conferma relativa all'impiego di medicinali, alimenti per animali contenenti principi attivi e salute animale:  
il branco indicato al punto 2 è sano e non si è ammalato negli ultimi 10 giorni;  
sono decorsi tutti i termini di attesa dopo un eventuale trattamento con medicinali;  
al branco indicato al punto 2 non sono stati somministrati medicinali/alimenti per animali contenenti principi attivi che possono lasciare nella carne residui in concentrazioni inammissibili.  
Se questi punti non possono essere confermati, deve essere addotto un motivo:  
(esempio: il mangime per lo svezzamento è stato introdotto troppo tardi, al momento della dichiarazione sanitaria vi è una diminuzione dell'effettivo eccessivamente marcata).
- 6.7 Firma del detentore di animali responsabile della dichiarazione sanitaria:  
luogo, data, ora, firma.

#### **IV Notifica di avvenimenti particolari nel periodo che intercorre tra l'invio della dichiarazione sanitaria e il trasporto**

7. Al momento della notifica degli animali al macello, il trasporto deve essere accompagnato da una copia della dichiarazione sanitaria integrata da una notifica di avvenimenti particolari nel periodo che intercorre tra l'invio della dichiarazione sanitaria e il trasporto, nuovamente con le indicazioni di luogo, data, ora e firma, destinata al veterinario ufficiale.

## **V        Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° giugno 2017.

Berna, 1° giugno 2017

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA

### **Allegato:**

Modulo:            Dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile